

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1901 DEL 21/11/2024

### **O G G E T T O**

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE, AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA, PRESSO U.O.C. PEDIATRIA - U.O.S.D. TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA DELL'OSPEDALE DI VICENZA - DOTT.SSA ELENA GHIRIGATO.

Proponente: UOS FORMAZIONE  
Anno Proposta: 2024  
Numero Proposta: 2001/24

Il Dirigente “U.O.S. Formazione” riferisce:

“L’Università degli Studi di Trieste ha chiesto, con nota agli atti, la stipula della convenzione individuale per lo svolgimento di attività professionalizzante ed assistenziale extra rete formativa della Dott.ssa Elena Ghirigato, iscritta al 4° anno della Scuola di Specializzazione in Pediatria dell’Ateneo medesimo, che frequenterà l’U.O.C. di Pediatria di Vicenza- UOSD Terapia Intensiva Pediatrica.

In merito alla formazione medico specialistica, la Regione del Veneto con DGR n. 1718 del 30/12/2022, punto R) ha confermato che l’instaurazione di rapporti con Atenei di altra Regione, finalizzati alla frequenza delle strutture aziendali da parte di medici specializzandi, deve essere formalizzata da apposita convenzione, la quale è soggetta al rilascio di preventivo nulla osta dell’Area Sanità e Sociale.

Tenuto conto delle disposizioni di cui sopra, questa Azienda, con nota prot. n. 110829 del 30.10.2024, ha chiesto ai competenti Uffici Regionali il rilascio di nulla osta per la stipula della convenzione in oggetto.

La Direzione Risorse Umane del SSR Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto, con nota prot. n. 111760 del 04.11.2024, ha espresso nulla osta alla stipula dell’accordo individuale, nel testo concordato con l’Ateneo richiedente.

Ricordato che:

- la formazione dei medici specialisti è disciplinata dal Titolo VI del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE;
- in conformità a quanto disposto dall’art. 43 del richiamato D.Lgs. n. 368/1999, con il decreto interministeriale n. 68/2015 di “Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria” sono state individuate le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi.

Ricordato, inoltre, che con decreto interministeriale n. 402/2017 è stato sancito il principio di esclusività delle strutture/U.O.C. che fanno parte della rete formativa delle scuole di Specializzazione di area sanitaria.

Premesso quanto sopra, preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore dell’U.O.C. Pediatria, Dott. Massimo Bellettato, si propone l’approvazione della convenzione con l’Università degli Studi di Trieste per lo svolgimento di attività formativa ed assistenziale extra rete formativa della Dott.ssa Elena Ghirigato, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

1. di approvare la convenzione individuale con l'Università degli Studi di Trieste per lo svolgimento di attività formativa ed assistenziale extra rete formativa della Dott.ssa Elena Ghirigato, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di incaricare l'U.O.S. Formazione di predisporre gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario  
(dr.ssa Emanuela Zilli)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Patrizia Simionato)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE E DI TIROCINIO  
PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE  
IN PEDIATRIA**

- VISTO** il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, “riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402, recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;
- VISTO** il Regolamento per la Formazione medico specialistica dell’Università degli Studi di Trieste;
- VISTA** la deliberazione del 20.09.2017, con la quale il Senato Accademico ha proposto, e la successiva deliberazione del 29.09.2017 con il quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato lo Schema convenzionale della presente Convenzione;
- VISTA** la proposta Direttore Consiglio della Scuola di Specializzazione di Pediatria (d’ora in poi indicata come “**Scuola**”) e la deliberazione del Consiglio del Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute del 10 giugno 2024, con la quale si è stabilito di procedere alla stipula della presente convenzione

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

**TRA**

L’**Università degli Studi di Trieste**, di seguito denominata “**Università**”, con sede in piazzale Europa 1, Trieste C.F. 80013890324, PEC ateneo@pec.units.it, nella persona del Collaboratore del Rettore per l’Area Didattica, Prof. Paolo Edomi, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell’Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto sulla base del modello convenzionale approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.09.2017

**E**

L’**Azienda ULSS n. 8 “Berica”** di seguito denominata Azienda, con sede e domicilio fiscale in Viale Rodolfi n. 37, 36100 Vicenza C.F - P. IVA: 02441500242, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 20.02.1965 domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima giuste funzioni conferitegli dall’Atto Aziendale il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale;

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

**Art. 2 - Medico in formazione specialistica**

L’Azienda si impegna ad accogliere per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante e di tirocinio (d’ora in poi denominata “attività”) presso la propria Struttura non facente parte della rete formativa di altro Ateneo o, se facente parte facente parte della rete formativa di altro Ateneo con potenziale formativo non saturato da precedenti convenzioni (ai sensi art. 1.2 All. D.I. 402/2017), la **Dott.ssa Elena Ghirigato**, nata a Valdagno (VI) il 06/18/1993, CF GHRLNE93M46L551Z (d’ora in poi “**tirocinante**” o “**specializzando**”), iscritto alla Scuola.

**Art. 3 – Durata**

L’attività di tirocinio disciplinata dalla presente Convenzione è autorizzata dal **18/11//2024 al 31/05/2025** (in caso di variazione, il periodo sarà nuovamente concordato tra il tutor universitario e il tutor aziendale e sancito mediante accordo scritto tra l’Università ed Azienda).

#### **Art. 4 – Luoghi e tempi dell'attività**

L'Azienda ULSS 8 Berica mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature della propria Struttura Ospedale San Bortolo di Vicenza - Reparto di Pediatria e Terapia Intensiva Pediatrica, con orario di accesso dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 20.00.

#### **Art. 5 – Mensa e uniformi di servizio**

L'Azienda assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione le uniformi di servizio, nonché l'accesso alla mensa nei giorni di effettiva presenza, alla tariffa prevista per i soggetti esterni.

#### **Art. 6 – Obiettivi e modalità**

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolge il seguente Progetto formativo individuale: ampliamento della curva di apprendimento nell'ambito della pediatria clinica d'urgenza-emergenza e delle cure intensive pediatriche.

#### **Art. 7 – Natura giuridica del rapporto**

L'attività non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza del medico in formazione specialistica è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

#### **Art. 8 – Tutor**

L'attività di tirocinio si svolge sotto la guida del **Dott. Massimo Ballettato**, indicato come tutor dall'Azienda.

#### **Art. 9 – Accertamento frequenza**

L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture dell'Azienda è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

#### **Art. 10 – Monitoraggio e verifica dell'attività**

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal **Prof. Egidio Barbi**, tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

#### **Art. 11 – Tutela assicurativa**

L'AZIENDA provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (D. Lgs n. 368/99 art. 41, comma 3).

Gli oneri relativi all'assicurazione per colpa grave restano a carico del medico in formazione specialistica.

#### **Art. 12 - Sicurezza**

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", Università ed Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

- a) l'Università è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 01/12/2011, attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
- b) sull'Azienda ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;

- c) l'Azienda è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 del D.lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, l'Azienda si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

#### **Art. 13 – Obblighi del tirocinante**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4. Durante l'attività di formazione presso L'Azienda il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la Scuola di Specializzazione di appartenenza. Il tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

#### **Art. 14 – Trattamento dati personali**

Le Parti garantiscono, ciascuna per quanto di propria competenza, che i trattamenti di dati personali derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, si svolgano nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, con modalità tali da tutelare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

#### **Art. 15 – Norme finali**

Per ogni controversia il Foro competente sarà quello di Vicenza.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il Regolamento per la Formazione medico specialistica dell'Università degli Studi di Trieste.

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso con spese a carico del richiedente e viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il bollo viene assolto ai sensi del DM 17.06.2014 a cura e spese dell'Università.

Letto e sottoscritto digitalmente.

Per l'Università degli Studi di Trieste  
Il Collaboratore del Rettore  
per l'Area Didattica  
Prof. Paolo Edomi  
*[firmato digitalmente]*

Per l'Azienda ULSS 8 Berica  
Il Direttore Generale  
Dott.ssa Patrizia Simionato  
*[firmato digitalmente]*